

Modifiche al documento di piano del piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72

1. Il paragrafo 6.5 del documento di piano del PIT è sostituito dal seguente:

“6.5. - Il “paesaggio” come formante del territorio toscano e del suo governo.

Questo piano ha valenza di piano paesaggistico. Ma occorre non conferire a questo assunto un significato settoriale o meramente formale. E' piano paesaggistico perché adempie i dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nelle sue successive modificazioni e integrazioni. Ma questo piano è intrinsecamente *piano paesaggistico* anche e soprattutto in virtù della stessa cultura di governo del territorio che esso esprime e delle stesse modalità argomentative e normative che esso adotta. Il paesaggio - quale forma visibile di quel territorio che questo piano concepisce nei termini di cui al § 2 - viene infatti pensato nell'insieme della pluralità dei significati che possiamo attribuire al lemma “paesaggio”¹. Dunque, una concezione del paesaggio che vede e apprezza la molteplicità dei fenomeni espliciti e sottesi, così come dei valori che esso racchiude e promuove. Una nozione che sa connettersi all'insieme di processi sociali e ambientali che lo attraversano e che sa interagire con il flusso dei mutamenti - sia quelli più superficiali e reversibili, sia quelli più profondi e penetranti nelle strutture profonde di un territorio - che conferiscono i connotati strutturali ed esteriori che lo identificano, lo rendono riconoscibile, lo qualificano - comunque e quantunque - come un *luogo*². Tanto nella sua

¹ Cfr. S. Langé, *Χώρα. Il paesaggio riconosciuto*, Milano, Franco Angeli-Diap, 2008.

² Come non ricordare “La storia di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster (New York Times – 1990), poi sceneggiatura di un film fondamentale come *Smoke* (1995) ove il dialogo tra Paul e Auggie cancella con un colpo di spugna ogni querelle sulla contrapposizione di “luoghi” e “non luoghi”? Ne rammentiamo un passaggio cruciale:

«PAUL (*stupefatto*) Sono tutte uguali.

AUGGIE (*sorridendo, fiero di sé*) *Esatto. Più di quattromila foto dello stesso posto: l'angolo fra la Terza Strada e la Settima Avenue alle otto in punto del mattino. Quattromila giorni uno dopo l'altro fotografati con ogni sorta di tempo. (Pausa). Ecco perché non posso mai prendermi una vacanza. Devo essere là ogni mattina. Ogni mattina nello stesso posto allo stesso momento.*

PAUL (*sbigottito. Gira una pagina, poi un'altra*) *Non ho mai visto niente del genere.*

AUGGIE *E' una mia idea. Si potrebbe chiamare il lavoro di una vita.*

PAUL (*depone l'album e ne prende un'altro, sfoglia le pagine e vede la stessa cosa. Scuote la testa sconcertato*) *Incredibile. (Cercando di essere cortese) Ma non sono certo d'averne colto il senso. Voglio dire, com'è che ti è venuta l'idea?*

AUGGIE *Non lo so, mi è semplicemente venuta. Quello è il mio angolo, dopotutto. E' una piccolissima parte del mondo, ma le cose succedono lì come dappertutto. Questa è una cronaca del mio angolino.*

PAUL (*sfogliando l'album e scuotendo ancora la testa*) *Sono senza parole.*

AUGGIE (*sempre sorridendo*) *Non capirai mai se non rallenti, mio caro.*

PAUL *Che vuoi dire?*

AUGGIE *Che vai troppo in fretta. Quasi non le guardi, le fotografie.*

PAUL *Ma sono tutte uguali.*

AUGGIE *Il posto è lo stesso, ma ogni foto è diversa dall'altra. Ci sono le mattine col sole e quelle con le nuvole, c'è la luce estiva e quella autunnale. Ci sono i giorni feriali e quelli festivi. C'è la gente con cappotto e stivali e la gente in calzoncini e maglietta. Qualche volta la gente è la stessa, qualche volta è diversa. E talvolta la gente diversa diventa la stessa mentre quella di prima scompare. La terra gira intorno al sole e ogni giorno la luce del sole colpisce la terra con un'inclinazione diversa.*

PAUL (*sollevando gli occhi dall'album e guardando Auggie*) *Rallentare, eh?*

AUGGIE *Sì, questo è il mio consiglio. Sai com'è: domani e domani e domani, il tempo scorre a piccoli passi» (P. Auster, *Smoke & Blue in the Face*, Torino, Einaudi, 1995).*

storia retrospettiva quanto in quella del suo costante divenire tra presente e futuro³. Il paesaggio, insomma, è in questo piano ragione e parametro di capacità progettuale. Una capacità da intendersi come “progettualità sociale” che, nella primazia certa e trasparente delle responsabilità delle pubbliche amministrazioni, deve integrare le responsabilità collettive e soggettive tanto delle comunità territoriali che permeano di sé - con la loro presenza o la loro memoria o la loro assenza o il loro abbandono - un paesaggio, quanto le energie vive e vitali del lavoro, dell’impresa, della cultura. Integrazione che deve aver luogo nei processi decisionali che, in modo diretto e indiretto, attengono al paesaggio toscano. Si tratta di individuare e affermare i valori che quel paesaggio esprime declinandoli e tutelando in sintonia con le molte forme che assume la cittadinanza - vecchia e nuova, generazionale ed etnica, autoctona e migratoria - nel mondo contemporaneo.⁴ E’ su tale pluralistica integrazione che la Regione Toscana vuole fondare una reale applicazione della Convenzione europea del paesaggio. Si tratta, con questo Pit e mediante il suo recepimento nella strumentazione normativa e pianificatoria provinciale e comunale, di leggere e rendere effettiva la Convenzione nel contesto paesistico e culturale della Toscana e di farlo secondo quel approccio “percettivo” al divenire dei fenomeni e delle funzioni che danno forma al territorio che la stessa Convenzione elabora e definisce⁵.


Un approccio che può trovare molteplici rappresentazioni ma che ci sembra ben sintetizzabile nello schema seguente⁶.

³ «Che cos’è un paesaggio? È una bellezza naturale, un panorama suggestivo o il luogo della nostra vita ordinaria? È il prodotto della natura o un “ponte” che l’uomo continua a costruire tra passato e futuro? È il luogo della memoria, della nostalgia o anche l’ambiente reale della nostra esistenza e il fondamento della nostra speranza? È qualcosa che riguarda il nostro io, le nostre percezioni soggettive, la nostra “casa” o è comunque un patrimonio comune che possiamo sentire, apprezzare e studiare come qualcosa che tutti ci riguarda? Per la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata dall’Italia (Legge 14/ 2006), il paesaggio è un “bene” indipendentemente dal valore che gli viene attribuito. È la «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale, nonché fondamento della loro identità». Paesaggio, dunque, non sono solo i luoghi più belli o significativi. Ogni porzione di un territorio ne è parte. Anche quelle che ci appaiono brutte o degradate sono paesaggio. Esso porta con sé tutti i segni delle trasformazioni del tempo, dell’intreccio di popolazioni, culture, conflitti e attività economiche della storia umana. E sarà sempre lo specchio della società che lo abita e del suo modo di inter-agire con la natura e di organizzare il proprio spazio fisico. Le meravigliose colline toscane, un borgo antico, ma anche una rete autostradale o ferroviaria o un’acciaieria davanti a un porto mercantile sono paesaggio. È in tutta questa varietà di luoghi e di storie che un paesaggio esprime l’identità di un popolo e le trasformazioni che lo hanno caratterizzato. Per questo il paesaggio va tutelato ma non può essere imbalsamato. Salvaguardarlo significa saperne gestire l’evoluzione e leggerne, tra i segni e gli elementi che racchiude, le regole che debbono guidare il suo mutamento e la sua conservazione perché esso mantenga il suo valore lungo lo scorrere del tempo. Per parafrasare Italo Calvino, il paesaggio è l’essere di un territorio ma anche la condizione del suo divenire» (dal manifesto del concorso “*Luoghi come paesaggi*” – promosso dalla Regione Toscana per le scuole in occasione della *Festa della Geografia*, organizzata dalla stessa Regione tra il 12 e il 15 novembre 2008, a cura del Servizio Geografico Regionale (www.geografia.toscana.it)).

⁴ Cfr. G.L. Conti, *Le dimensioni costituzionali del governo del territorio*, Milano, Giuffrè, 2007, in particolare § 4 e 5 del capitolo introduttivo e capitolo 3.

⁵ «“Paesaggio” designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni», art. 1 della Convenzione europea del paesaggio (nella traduzione di R. Priore, *Convenzione europea del paesaggio*, Reggio Calabria, Iriti Editore, 2006; poi in C. Berengo, Sara Di Maio, *Intorno a noi. Come capire la Convenzione Europea del Paesaggio*, Regione Toscana, Firenze, Giunti editore, 2008). La quale Convenzione rimarca poi (art. 2) come la propria nozione di paesaggio si applichi «a tutto il territorio delle Parti» e si riferisca «agli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani», poiché la Convenzione stessa «comprende gli spazi terrestri, le acque interne e marine» e riguarda sia i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana che i paesaggi degradati». Cfr. , per tutti gli approfondimenti del caso, G. Cartei (a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Bologna, il Mulino, 2007.

⁶ Tratto da G. Paolinelli, - Paesaggio 2000 Studio Associato -, *Revisione Generale Piano Strutturale di Bagno a Ripoli. Quadro conoscitivo. Caratteri paesaggistici*, Bagno a Ripoli, 2007.



E' appena il caso di rimarcare come la Convenzione non sia una delle tante "carte" di quello "stato" (desultoriamente) prefederativo che è la costruzione europea. E' un "trattato". Come tale è stato ratificato da una legge italiana (la già menzionata n. 14 del 2006) e dunque parte del nostro ordinamento interno. Ma non è solo per questo che la Toscana intende impegnarsi "in prima persona" - sia come istituzione sia come compagine politico-amministrativa integrata - al fine di una lettura e di una attuazione della Convenzione piene ed efficaci, mediante la formazione e la applicazione della strumentazione conoscitiva, programmatica e valutativa di cui si compone il meccanismo del governo del territorio in questa regione. Il motivo di questa adesione piena alla Convenzione è infatti anche un altro, più radicale. Ed è che questo Pit e la Convenzione condividono un postulato essenziale nella concezione del paesaggio entro e mediante la nozione di territorio e del suo governo. Vale a dire, la piena "convinzione" che *«tutto il territorio è paesaggio»*: ...dagli spazi urbani o infrastrutturali fino agli spazi naturali protetti, passando per quei mosaici agro-forestali che storicamente hanno svolto un ruolo essenziale per la formazione e lo sviluppo della qualità ecologico-paesaggistica della Toscana. Ha ragione chi evidenzia come il tessuto di beni e di funzioni che compongono il patrimonio paesaggistico di un territorio come quello toscano, dia vita a una sorta di gioco ineshausto e infinito *«...fra storia e mito [che] si legge nei paesaggi come in un volto antico, a volte mappa di non comune bellezza, ma anche trama di conflitto»*. Un gioco alimentato dal *«sentimento che una comunità ha dei propri paesaggi»* e che *«prende corpo in una dinamica fra due rappresentazioni fra loro dialettiche, quella della storia e quella del mito. Questa percezione essenziale della nostra cultura è ispirata da due attitudini mentali apparentemente opposte, la nostalgia e la speranza, così diverse e così compresenti in noi. Fra queste due dimensioni del nostro pensiero, che guardano rispettivamente al passato e al futuro, opera il progetto, che stimola e interpreta il sentimento che la comunità ha del proprio paesaggio, con una consapevolezza insieme estetica, etica e di conoscenza, un ponte sempre vivo fra passato e futuro»*⁷.

⁷ Così Franco Zagari, *Sul progetto*, in F. Zagari - a cura di - *Questo è paesaggio. 48 definizioni*, Roma, Mancosu Editore, 2006, p. 32.

Già. Ma quali sono i “contenuti” di tale consapevolezza? Quale la missione di un simile “progetto”, anzi, di una simile “progettualità sociale”?

Sono i contenuti che abbiamo evocato nelle *Premesse* a questo piano. In parte li abbiamo rimarcati in questo documento di piano (§ 2 e 3) descrivendo la nozione di *territorio* e del suo *governo* su cui poggia il Pit nel suo legame organico ed evolutivo con la cultura della legge regionale 1/2005. In parte più cospicua, li abbiamo evidenziati e normativamente posti in opera individuando le componenti essenziali dello statuto toscano del territorio (Titolo 2, della disciplina generale del presente piano) e ne abbiamo focalizzato in tale sede le componenti inderogabili (dal patrimonio collinare - artt. 21, 22, 23, 24, 25 - al patrimonio costiero, insulare e marino - artt. 26, 27, 28 - allo statuto della città policentrica toscana che è per ciò stesso normazione del paesaggio urbano e metropolitano - artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 insieme al § 6.3.1 del presente documento di piano -) nell'imprescindibile intreccio di forme e funzioni. Contenuti che intrinsecamente concernono la qualità paesaggistica del territorio toscano e che la “disciplina generale” del Pit ulteriormente precisa e rafforza con alcune ben mirate integrazioni normative. Con esse vengono infatti perseguite, la strumentazione pianificatoria locale, finalità paesaggisticamente essenziali quali le seguenti:

- una progettazione e una messa in opera delle infrastrutture - sia nuove che necessitanti di riqualificazione - che, mediante la più congrua collaborazione con le amministrazioni interessate, ne persegua la migliore contestualizzazione paesaggistica sì da farne realizzazioni di nuovo, integrato e armonioso paesaggio e non violenze al medesimo (art. 9, commi 12 bis e 12 ter, recanti le prescrizioni per la “*città policentrica toscana*”);
- la tutela e il consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali nei corridoi ecologici in cui quelle reti si articolano dipanandosi attorno agli insediamenti urbani e all'interno del loro tessuto edificato e spaziale. Ciò, al fine di correlare organicamente beni, ambienti e contesti d'insieme sia del paesaggio urbano e sia del paesaggio rurale: come due volti di una cultura ambientale e paesistica evoluta e unitaria (art. 10, recante le direttive «...*per sostenere la qualità della e nella “città toscana”*»). Concezione e norme che, ad un tempo, si legano a una tutela attiva del «...*valore civile, storico e artistico dei paesaggi urbani*» quale disposta dall'art. 10 bis, che prevede, per esempio, ad opera del pianificatore locale, l'obbligo di evitare le espansioni lineari lungo gli assi viari che determinano la saldatura degli insediamenti urbani; l'obbligo di mantenere le scansioni degli spazi edificati con quelli ineditati per conservare la pluralità paesaggistica dei tessuti urbani; l'obbligo di evitare e prevenire la marginalizzazione degli spazi urbani residui; l'obbligo di individuare i centri e i nuclei di valore storico e culturale e di tutelarne il valore paesaggistico unitamente al loro intorno territoriale; l'obbligo di disciplinare le trasformazioni e riqualificazioni in funzione della qualità dei paesaggi urbani anche di nuova formazione nel significato che essi assumono per la cultura civica;

- la subordinazione del recupero e della riqualificazione delle aree industriali dismesse, oltre che ai criteri sanciti nel § 6.3.2, alla soddisfazione discriminante di esigenze di qualità paesaggistica, architettonica e di piena integrazione nei contesti paesistici di riferimento, unitamente alla ponderazione tecnica dei carichi urbanistici e ambientali dei progetti implicanti mutamenti di destinazioni d'uso (come disposto dagli artt. 18, commi 4, 4 bis e 5, e 19) nell'ambito di una complessiva strategia protesa a consolidare la «*presenza industriale*» in Toscana quale invariante strutturale di questo Pit attraverso un'ulteriore serie di prescrizioni specifiche a diretta valenza paesaggistica su scala comunale, sovracomunale e conseguentemente perequativa;
- una gamma di prescrizioni puntuali a sostegno della tutela e della valorizzazione degli itinerari storico-culturali dotati di specifica attrattività turistica (art. 34 ter).

Contestualmente, viene attivata una stretta correlazione tra l'impegno diretto della Regione a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili - in base al piano di indirizzo energetico regionale (Pier) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 20008, n. 47 – e la tutela del patrimonio paesaggistico toscano (secondo le prescrizioni disposte dall'art. 34 bis della disciplina generale di questo piano). Un nesso logico e normativo reso urgente dalle specifiche dinamiche di mercato e dalla primaria necessità di sostenere la diffusione di una pluralità di risorse energetiche coerenti con gli obiettivi ambientali che la Toscana condivide con l'Unione Europea e con l'esigenza di riqualificare a tal fine l'insieme del sistema economico regionale. La crescita di una "green economy" toscana deve saper intimamente correlare, infatti, l'unicità del suo paesaggio con la qualità di una nuova igiene energetica e dunque con una coraggiosa apertura a quanto di più nuovo e pulito si sviluppi in materia. Così, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, i relativi impianti e le connesse programmazioni, progettazioni, localizzazioni, realizzazioni e i conseguenti funzionamenti debbono trovare in Toscana, da un lato, le più efficienti ed efficaci capacità di incremento e di evoluzione tecnica e funzionale e, dall'altro, la più congrua armonizzazione e contestualizzazione paesaggistica: sapendo creare, laddove necessario, nuovo paesaggio sul ceppo del patrimonio paesaggistico esistente e nel mantenimento dei valori che esso esprime. Di qui, anzi, l'assunzione ad opera di questo piano del principio generale della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica statuiti nelle «schede dei paesaggi»⁸ come elemento costitutivo degli stessi criteri di valutazione da assumere in materia. Di qui, ancora, una disciplina specifica (art. 34 bis) - ma del tutto coerente con l'impostazione pianificatoria della matrice paesaggistica di questo Pit - che prevede, tra l'altro:

- l'obbligo per la pianificazione territoriale delle province di definire indirizzi e criteri con cui - non solo consentire - ma promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili (quali derivanti da impianti eolici, da impianti solari termici e fotovoltaici, da impianti alimentati da biomasse) mediante apposite previsioni nella pianificazione territoriale dei comuni da formulare in osservanza alle disposizioni di cui allo stesso art. 34 bis;

⁸ Sulle quali *infra*.

- il raccordo necessario tra l'installazione di impianti eolici e a) il perseguimento degli obiettivi di qualità contemplati dalle «schede dei paesaggi», con una ulteriore serie di cautele ambientali e paesaggistiche e di modalità localizzative inerenti gli impianti eolici di maggiori dimensioni e la loro ubicabilità in ambiti territoriali già dotati di specifiche tutele; e b) il rispetto di un generale criterio localizzativo e realizzativo fondato sull'efficacia e sull'efficienza energetica quale essenziale parametro decisionale in funzione della tutela paesaggistica e ambientale (...che subisce un'evidente smentita ogniqualevolta una "pala eolica" sventi nella sua stasi per insufficienza di vento);
- l'obbligo per la pianificazione territoriale dei comuni e per la strumentazione attuativa che ne consegue, unitamente ad eventuali regolamentazioni specifiche delle stesse amministrazioni comunali, di regolare l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo la più congrua collocazione tecnica al fine di garantire la qualità paesaggistica e architettonica delle relative installazioni, con una attenta distinzione tra interventi in insediamenti e complessi edilizi di valore storico e paesaggistico e interventi in insediamenti e complessi edilizi di tipo diverso, rispetto ai quali questo piano impone comunque il perseguimento sia delle soluzioni energetiche ottimali sia delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche contestualmente più coerenti anche sotto il profilo vedustistico;
- l'obbligo per il pianificatore locale così come per gli atti di governo del territorio di disciplinare l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici, in modo da garantire che quest'ultima abbia luogo prioritariamente *«presso siti degradati o bonificati, laddove disponibili, o in zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata alla produzione o erogazione di servizi»* (art. 34 bis, comma 10, lettera a), senza tuttavia, come si vede, postulare un legame concettuale biunivoco fra aree degradate e aree vocate ad accogliere simili impianti. Questo piano, infatti, non condivide affatto l'ipotesi di un raccordo "funzionale" tra complessità (ed anche conflittualità) infrastrutturale e marginalità territoriale. Al contrario, esso ipotizza un legame positivo tra conservazione attiva dei valori paesaggistici e innovazione paesaggistica anche e proprio mediante la qualità progettuale e la contestualizzazione di nuove funzioni e di nuove conseguenti opere infrastrutturali.

Si dà dunque vita ad un sistema di norme - direttive e prescrizioni - che impegna l'intero sistema politico-amministrativo toscano di governo del territorio. A partire, ovviamente, dalla stessa amministrazione regionale. La quale, ferma nella propria visione paesaggistica incentrata sull'applicazione della Convenzione europea del paesaggio, dà applicazione al codice dei beni culturali e del paesaggio (mediante l'art. 31) assicurando *«...nella formazione e nella messa in opera delle politiche pubbliche regionali la massima considerazione dei loro effetti paesaggistici al fine di consentire la più efficace tutela del paesaggio toscano, dei valori che lo compongono e la sua più efficace valorizzazione»* (art. 31, comma 1, lettera a). Gran parte delle modificazioni territoriali derivano, infatti, da politiche, linee di azioni, iniziative, progetti settoriali. In una parola,

sono le politiche pubbliche di settore (...il sostegno a determinati comparti dell'agricoltura; la condivisione di specifiche misure di prevenzione ambientale; il supporto a talune innovazioni energetiche o a correlate modalità di trattamento dei rifiuti; la formulazione e la messa in opera di specifiche strategie infrastrutturali; la progettazione di determinati interventi anticiclici, e via dicendo) a influenzare in modo determinante qualità del paesaggio e assetti territoriali che la sostengono o la penalizzano. Perciò questo piano ribadisce la trasversalità della prospettiva paesaggistica entro cui parametrare la sostenibilità di qualunque politica pubblica e delle progettazioni operative in cui essa si articola. E sancisce l'impegno della regione a promuovere e favorire «...ogni necessaria intesa con le amministrazioni interessate affinché la formulazione degli strumenti della pianificazione abbia luogo, con specifico riguardo ai profili paesaggistici, nel più ampio ed efficace coinvolgimento delle amministrazioni locali e dell'attenzione della cittadinanza» (art. 31, comma 1, lettera b), così da assicurare alla stessa pianificazione paesaggistica il sostegno di un'adeguata e analitica capacità conoscitiva, cui l'osservazione e la sensibilità di una popolazione attenta e responsabile può arrecare un contributo essenziale, dei fenomeni che investono il paesaggio. Rispetto ai quali, ad un tempo, è altrettanto prezioso il supporto di un consapevole e diffuso controllo sociale, a sua volta da alimentarsi con «attività sistematiche e continuative di informazione e formazione culturale nelle tematiche della tutela e valorizzazione del paesaggio toscano e dei valori che lo compongono» - art. 31, comma 1, lettera c – che la stessa regione si impegna a promuovere e favorire.

E' questo il complessivo tessuto strategico e disciplinare che fa di questo piano il piano paesaggistico della Toscana. Ed è in esso che viene a innestarsi quella specifica sezione dell'ordinamento statale che va sotto il nome di *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - appunto -). Una legge dello stato che «si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio» (art. 132, comma 1, del Codice) ma che, quando disciplina la ripartizione delle funzioni normative e amministrative in materia di paesaggio, ribadisce l'ovvietà della «conformità ai principi costituzionali» (art. 132, comma 2, del Codice) e rimarca una simile ovvietà «anche con riguardo all'applicazione della convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione» (art. 132, comma 2). Insomma e in una parola, il richiamo alla convenzione è svolto, ad opera del legislatore statale che codifica i beni paesaggistici, alla stregua di uno doveroso ma incidentale riconoscimento. Per questo, il presente piano è chiamato a *interagire* con il Codice sì da realizzare una nuova e integrata "funzione pubblica" che diriga e presidi la conservazione efficace, dunque ben progettata e quindi attiva e produttiva, del paesaggio. E' questo il senso da conferire al disposto dell'art. 135, comma 1, del Codice laddove esso prevede che «l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143 comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143». fq

Ma in cosa consiste questo compito positivamente cooperativo della Regione Toscana che deve portare a quella "elaborazione congiunta" con l'autorità ministeriale del presente piano

paesaggistico, testé evocata? Sul piano procedurale la risposta è formulata nell'«intesa» della Regione con il Ministero, ex art.143, comma 2, del d.L.gs. 42/2004, cioè nel protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali unitamente al correlato disciplinare di attuazione- sottoscritti il 23 gennaio 2007 - e al conseguente atto di integrazione sottoscritto il 24 luglio del 2007, cui si aggiunge il successivo protocollo di intesa tra la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, le soprintendenze territoriali della Toscana, la Regione Toscana, l'ANCI, l'UNICEM, l'UPI Toscana, sottoscritta a Firenze il 18 novembre 2008: un combinato disposto di accordi di collaborazione interistituzionale che definisce le modalità e i tempi per la formulazione e la progressiva messa in opera delle disposizioni di quella della specifica "*disciplina dei beni paesaggistici*" che il presente Pit norma in una sezione specifica del suo apparato disciplinare, appunto la sezione "2 B" del medesimo. Allo scopo questo piano si avvale - come per l'insieme della stessa disciplina generale - di quelle "*schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità*" che del Pit costituiscono parte integrante, l'innervatura analitica della sua valenza paesaggistica e il presupposto normativo su cui fondare i diversi strumenti di indirizzo e prescrizione che, in funzione degli obiettivi di qualità, il piano annovera e correla.

La pianificazione paesaggistica è infatti configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 135 asserisce che «*Lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito*» – secondo, quindi, una visione ampia e articolata – «*in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici"*»: in sintesi, la doppia possibilità contemplata dalla legge Galasso che la Regione Toscana ha sempre interpretata riunificando la pianificazione paesaggistica con quella territoriale all'interno del governo del territorio e dando una lettura dei territori mediante strumenti generali e integrati di governo del territorio. Con il Codice vigente, Stato e Regioni sono chiamati a pianificare insieme: obbligatoriamente, per i beni paesaggistici; facoltativamente, per i paesaggi al di fuori dei beni paesaggistici. Ecco perché la distinzione tra paesaggio e beni paesaggistici è importante: perché per quanto riguarda i beni paesaggistici ha da esservi obbligatoriamente copianificazione.

Di qui la previsione di una sezione disciplinare specifica che, in questo piano, provvede alla loro normazione. E di qui la previsione di 38 specifiche realtà territoriali connotate da elementi e profili paesaggistici tali per cui ciascuna di esse deve essere considerata un insieme determinato, unitario e irripetibile. 38 "schede", dunque, che quelle specifiche realtà territoriali criticamente "contemplano": ...nel molteplice significato dell'evidenziare, analizzare, descrivere, motivare, rimarcare, approfondire, proporre, prospettare e prescrivere. Con tale intento, le schede utilizzano un approccio sistemico e non "puntiforme", offrendo una lettura paesaggistica fortemente collegata

al governo del territorio, al concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione europea, secondo la quale esso non è solo un oggetto, definito da una morfologia, da un assetto più o meno storicizzato, da un insieme di fattori fisici, bensì una relazione con un soggetto che è la collettività che tale oggetto percepisce, usa e vive quotidianamente.

Quindi si devono rappresentare elementi che non è possibile delimitare puntuativamente con un confine, ma che devono corrispondere a un'immagine collettiva. Se diciamo "Lunigiana", si pensa a quell'ambito dalle valli strette, i grandi boschi, i castelli. Se diciamo Versilia si pensa al lungomare e alla corona delle Apuane e dei borghi che si diradano lungo le loro scansioni pedemontane.

Di qui scelta che il presente piano, per l'appunto, compie per disciplinare il proprio patrimonio paesaggistico. Distinguendo, cioè, la disciplina generale del paesaggio della Toscana come totalità del suo territorio dalla normazione concernente i "beni paesaggistici" come li concepisce partitamente il Codice secondo la concezione ministeriale di specifiche di "bellezze paesaggistiche" individuate e tutelate per legge o vincolate per decreto dall'amministrazione statale competente.

Inoltre - ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge regionale 1/2005 - la Regione assicura la partecipazione civica (mediante la strumentazione di cui al capo III°, titolo II° della stessa legge regionale 1/2005 e una compiuta ed evoluta messa in opera dell'istituto del Garante della comunicazione, oltre che mediante le misure di cui alla legge 69/2008 della Regione toscana in materia di partecipazione dei cittadini alla formulazione e alla messa in opera delle politiche pubbliche) e adeguate forme di informazione e comunicazione amministrativa nella formazione e attuazione delle misure che ineriscono alla «conservazione attiva» del paesaggio e del suo valore. Tale esigenza verrà soddisfatta non in termini settorialistici ma integrando la dimensione paesaggistica e le sue problematiche nelle politiche culturali, ambientali, economiche e comunque in ogni ambito tematico la cui trattazione abbia un impatto sul patrimonio paesaggistico toscano. Ciò significa ribadire il conferimento del rango «statutario» ai valori paesaggistici e renderli, in sé, uno specifico e imprescindibile parametro di valutazione della congruità al Pit delle scelte di piano, di programma e di azione che abbiano luogo nel territorio regionale. Nella stessa prospettiva la Regione costituirà l'Osservatorio del paesaggio, come previsto dall'art. 33 della legge regionale 1/2005 e promuoverà e sosterrà ogni iniziativa formativa, utile al radicamento di una adeguata cultura paesistica tanto nel mondo degli operatori pubblici e privati che partecipano alle politiche territoriali, quanto verso l'insieme della società toscana, in funzione della più compiuta ed evoluta messa in opera della Convenzione europea del paesaggio nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”